

DECRETO "MILLEPROGROGHE"

ELENCO EMENDAMENTI ANCI APPROVATI

ANTINCENDIO

5.24 (testo 2) ed identici

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025».

PROROGA DELIBERAZIONI FISCALI

3.10 (testo 2) ed id.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";

dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";

dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024".

ALBO EDUCATORI

10.44 (testo 2)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025".

8-ter. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55».

ALLEGGERIMENTO ONERI DA INDEBITAMENTO

3.116 ed id.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".»

PICCOLE OPERE

1.101 (testo 2) ed id.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

DEROGA MOBILITÀ VOLONTARIA

1.103 ed id.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".»

DEROGA INCONFERIBILITÀ INCARICHI

1.132 ed id

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

PONTI PO

7.116 (testo 2) ed id.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026";

2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del codice della strada";

c) al comma 2-bis, sostituire le parole «entro il 30 ottobre 2024» con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".